

**COMUNE DI BOLGARE**  
**Provincia di Bergamo**

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2019-2021**

**NOTA INTEGRATIVA**

## Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

### **Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

In particolare, non sono previsti aumenti di imposte e tasse e le poste mantengono i valori consolidati nel 2018 compresa l'Imu per la quale è stato previsto un gettito di euro 1.030.000,00 che tiene conto del trend delle riscossioni.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

Per quanto attiene le poste connotate come non ricorrenti dai principi contabili queste comprendono per la parte corrente le entrate per sanzioni e quelle derivanti dalla lotta all'evasione tributaria oltre che le poste inerenti le consultazioni elettorali per un ammontare nell'esercizio 2019 di Euro 109.617,75 al netto del fondo crediti dubbi. Si tratta tuttavia di voci che hanno un andamento storico consolidato e pertanto, oltre alle somme destinate alle consultazioni elettorali, sono destinate alla spesa anche ripetitiva del bilancio. Le poste in conto capitale invece possono ritenersi tutte di natura non ricorrente, sia in entrata che in uscita.

### **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA1 (FCDE)**

#### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La legge di Bilancio 2018 ha previsto che nel 2019 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità sia pari almeno al 85 per cento, nel 2020 sia pari almeno all'95 per cento e nel 2021 sia pari almeno al 100% per cento.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

**1. individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, quali risorse d'incerta riscossione:

- Recupero evasione ICI IMU
- Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada
- Tari (tassa sui rifiuti)
- Canoni locazione alloggi di proprietà comunale (fitti attivi)

**2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.**

E' stata effettuata la scelta dell'applicazione della media semplice anche in relazione alla prudenzialità con la quale sono definiti gli stanziamenti di bilancio per le poste considerate di dubbia esigibilità.

Per la Tassa sui Rifiuti (TARI) - che è stata introdotta nel 2014 in sostituzione della TARES in vigore nel 2013 e della TARSU in vigore fino al 2012 - dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza.

**3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in

corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Alla luce di quanto sopra sono state determinati i seguenti accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per il triennio 2019 -2021 :

Previsioni bilancio		Fondo calcolato	Fondo da previsioni normative	
			% fondo da iscrivere in bilancio	Quota del fondo crediti dubbi iscritta in bilancio
2019	€ 657.000,00	118.897,20	85	€ 101.063,00
2020	€ 657.000,00	118.897,20	95	€ 112.953,00
2021	€ 657.000,00	118.897,20	100	€ 118.898,00

### **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

#### *1. Fondo rischi*

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso, rispetto agli impegni assunti.

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

In bilancio sono previsti i seguenti accantonamenti presunti:

anno 2019 euro 1.000,00

anno 2020 euro 1.000,00

anno 2021 euro 1.000,00

L'ente ha stanziato quanto sopra in considerazione del cospicuo "fondo rischi" già accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2017 (ammontante a Euro 115.000,00).

#### *2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate*

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Al momento questo fondo non è stato costituito poiché nel triennio 2014-2016 nonché nell'anno 2017 le società partecipate dal Comune di Bolgare hanno conseguito sempre risultati positivi.

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2019 - 2021 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2018; al momento non si dispone pertanto del dato definitivo dell'avanzo di amministrazione del 2018.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

**1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018**

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	1.446.484,33
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	682.536,70
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2018	5.371.542,07
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	6.050.000,00
(+/-) Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	+ 3,00
(-/+)	
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	
<b>(=) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019</b>	<b>1.450.566,10</b>
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	
(+/-) Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	
(-/+)	
Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	
(-) Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018	
<b>(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018</b>	<b>1.450.566,10</b>

**2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018**

Parte accantonata	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018	610.000,00
- Fondo perdite società partecipate	
- Altri accantonamenti (incluso fondo contenzioso)	137.000,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>747.000,00</b>
Parte vincolata	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
- Vincoli derivanti da trasferimenti	
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
- Altri vincoli	60.108,94
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>60.108,94</b>
Parte destinata agli investimenti	
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>280.000,00</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>363.457,16</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

**3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018:**

Utilizzo quota vincolata	
- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
- Utilizzo altri vincoli	60.108,94
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>60.108,94</b>

**Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

Nel bilancio di previsione per l'esercizio 2019 è stata applicata quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2017 pari a Euro 60.108,94 . Non si tratta di avanzo presunto derivante dall'esercizio 2018 ma di quota già accantonata dell'avanzo di amministrazione accertata con il rendiconto 2017.

Nello specifico trattasi di entrate da trasferimenti regionali destinati alla gestione del Piano di Zona Ambito Grumello del Monte di cui il Comune di Bolgare è capofila.

### ***Fondo pluriennale vincolato***

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, per la parte in conto capitale, sulla scorta del cronoprogramma delle opere pubbliche, il FPV è stato quantificato pari a zero per il triennio 2019-2021.

Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

## **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

## **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Bolgare non ha rilasciato alcuna garanzia.

## **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## **Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

<b>Denominazione</b>	<b>% di partecipazione</b>	<b>Capitale sociale al 31/12/2017</b>
SERVIZI COMUNALI SPA Via Roma, 54 24067 Sarnico (BG)	5,346	9.372.090,00
UNIACQUE SPA Via E. Novelli, 11 24122 Bergamo	0,41	36.000.000,00
ECO ENERGIA BASSA BERGAMASCA SRL Via Castello, 13 24050 Morengo (BG)	10,00	35.000,00

## **Elenco degli enti ed organismi strumentali**

L'Ente non ha enti ed organismi strumentali

## **Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Non ci sono ulteriori elementi da rilevare oltre a quanto già evidenziato nel presente documento e nei documenti allegati al bilancio di previsione.